

Legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2001¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8 rubrica e cpv. 1

Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.

Art. 64

Abrogato

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'Allegato.

¹ FF 2001 3431
² RS 172.010

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 luglio 2002.³

² Fatto salvo il n. I/27 dell'allegato, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2003.

³ Il n. I/27 dell'allegato entra in vigore allo stesso tempo della modifica del 4 ottobre 2002⁴ della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare.

15 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ FF 2002 2484

⁴ FF 2002 5841

Allegato
(cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. Decreto federale del 7 ottobre 1988⁵ concernente i festeggiamenti per i «700 anni della Confederazione»;
2. Decreto federale del 6 ottobre 1995⁶ concernente le celebrazioni per il 150esimo anniversario dello Stato federale;
3. Decreto federale del 26 giugno 1920⁷ concernente l'istituzione di Legazioni a Bruxelles, Stoccolma e Varsavia;
4. Decreto federale del 19 giugno 1925⁸ per la trasformazione dei Consolati generali svizzeri ad Atene e Belgrado in Legazioni;
5. Decreto federale del 1° aprile 1927⁹ concernente la trasformazione in Legazione del Consolato generale della Svizzera in Praga;
6. Decreto federale del 28 giugno 1928¹⁰ che istituisce una Legazione svizzera in Turchia;
7. Decreto federale dell'8 novembre 1934¹¹ che approva il trattato d'amicizia concluso, nel giugno 1934, tra la Svizzera e l'Egitto e che istituisce una Legazione di Svizzera in Egitto;
8. Decreto federale del 24 giugno 1938¹² concernente la creazione di Legazioni di Svizzera in Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania e nel Lussemburgo;
9. Decreto federale del 22 giugno 1939¹³ concernente la trasformazione in Legazioni dei Consolati generali di Svizzera a Caracas e a Dublino;
10. Decreto federale del 5 ottobre 1945¹⁴ concernente la creazione di Legazioni;
11. Decreto federale dell'8 ottobre 1947¹⁵ concernente la creazione di nuove Legazioni;
12. Decreto federale del 29 settembre 1950¹⁶ concernente l'apertura di una Legazione in Israele;

⁵ RU **1989** 255

⁶ RU **1996** 506

⁷ CS **1** 360

⁸ CS **1** 360

⁹ CS **1** 361

¹⁰ CS **1** 362

¹¹ CS **11** 591

¹² CS **1** 362

¹³ CS **1** 363

¹⁴ CS **1** 364

¹⁵ RU **1948** 61

¹⁶ RU **1951** 29

13. Decreto federale del 29 settembre 1950¹⁷ concernente l'apertura di una Legazione in Giordania;
14. Decreto federale del 15 giugno 1951¹⁸ concernente l'apertura di Legazioni in Indonesia, in Islanda e in Etiopia;
15. Decreto federale del 19 giugno 1953¹⁹ concernente l'apertura di una legazione nell'Afghanistan;
16. Decreto federale del 21 marzo 1956²⁰ concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche;
17. Decreto federale del 22 giugno 1956²¹ concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche;
18. Decreto federale del 24 marzo 1960²² concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche;
19. Decreto federale del 27 settembre 1961²³ concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche;
20. Legge federale del 25 giugno 1965²⁴ concernente l'istituzione di missioni diplomatiche in Malawi, Malta, Zambia e Gambia;
21. Legge federale del 9 marzo 1967²⁵ concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche;
22. Legge federale del 30 giugno 1972²⁶ concernente l'istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh;
23. Legge federale del 20 giugno 1975²⁷ sull'istituzione di missioni diplomatiche in Mozambico ed in Angola;
24. Legge federale del 10 ottobre 1980²⁸ sull'istituzione di missioni diplomatiche nello Zimbabwe e negli Emirati Arabi Uniti;
25. Decreto federale del 21 marzo 1956²⁹ concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate;
26. Legge federale del 7 dicembre 1956³⁰ che modifica la legge federale concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;

17 RU **1951** 31
18 RU **1951** 1005
19 RU **1953** 969
20 RU **1956** 831
21 RU **1956** 1301
22 RU **1960** 898
23 RU **1962** 28
24 RU **1965** 879
25 RU **1967** 1921
26 RU **1972** 2461
27 RU **1976** 1889
28 RU **1981** 93
29 RU **1956** 829
30 RU **1957** 283

27. Legge federale del 27 giugno 1969³¹ su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa;
28. Decreto federale del 18 marzo 1988³² concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo nel 1987;
29. Decreto federale del 20 giugno 1980³³ concernente il raccordo ferroviario dell'aeroporto di Ginevra;
30. Legge federale del 17 marzo 1937³⁴ che abroga quella del 23 dicembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederwenigen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberglatt-Niederwenigen;
31. Decreto federale del 17 dicembre 1971³⁵ per l'istituzione di un Centro di formazione professionale agricola a Changins;
32. Decreto federale del 22 giugno 1984³⁶ concernente l'alienazione della partecipazione della Confederazione al capitale azionario della Società generale dell'orologeria svizzera SA;
33. Decreto federale del 25 giugno 1976³⁷ che accorda al Perù un aiuto finanziario di 10 milioni di franchi.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952³⁸ sulla cittadinanza svizzera

Stralcio e sostituzione di espressioni

1. *Nell'articolo 13 capoversi 1 e 5 l'espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».*
2. *Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2 l'espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».*
3. *Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l'espressione «competente» è stralciata.*

31 RU **1970** 349
32 RU **1988** 1212
33 RU **1980** 1480
34 CS 7 216
35 RU **1972** 2058
36 RU **1985** 398
37 RU **1977** 1387
38 RS **141.0**

Art. 12 cpv. 2

² La naturalizzazione è valida soltanto se l'Ufficio federale competente (Ufficio federale)³⁹ ha concesso un'autorizzazione.

Art. 37

Inchieste

L'Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione.

Art. 46 cpv. 3

³ L'Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.

Art. 51 cpv. 2

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.

2. Legge federale del 19 aprile 1978⁴⁰ sulla formazione professionale

Ingresso

visti gli articoli 27^{sexies}, 34^{ter}, 42^{ter} e 64^{bis} della Costituzione federale⁴¹,

...

Art. 11 cpv. 2 primo periodo

² L'Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...

Art. 36 cpv. 2 secondo periodo

² ... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.

³⁹ Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS.

⁴⁰ **RS 412.10**

⁴¹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64, 110, 123 e 135 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3. Legge dell'8 ottobre 1999⁴² sull'aiuto alle università

Art. 17 Contributi fissi agli istituti

Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all'articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.

4. Legge del 22 dicembre 1916⁴³ sulle forze idriche

Art. 73

Il. Commissione
dell'economia
idrica

Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le questioni d'ordine generale o particolari attinenti all'economia idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l'organizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.

5. Legge del 20 dicembre 1957⁴⁴ sulle ferrovie

Art. 94

IV. Tasse

Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell'esecuzione della presente legge.

6. Legge federale del 25 settembre 1917⁴⁵ concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 5 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale emana disposizioni per l'impianto e la tenuta del registro dei pegni.

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

42 RS 414.20

43 RS 721.80

44 RS 742.101

45 RS 742.211

7. Legge del 3 ottobre 1975⁴⁶ sulla navigazione interna

Ingresso

visto l'articolo 24^{ter} della Costituzione federale⁴⁷,

...

Art. 56 cpv. 1 e 3

¹ Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

8. Legge del 21 dicembre 1948⁴⁸ sulla navigazione aerea

Art. 58 cpv. 2

² Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.

9. Legge del 22 marzo 1991⁴⁹ sulla radioprotezione

Ingresso

visti gli articoli 24^{quinquies}, 24^{septies}, 27^{sexies}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale⁵⁰,

...

Art. 7 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:

- a. Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività;
- b. Commissione di protezione nucleare e chimica.

⁴⁶ RS 747.201

⁴⁷ Questa disposizione corrisponde all'articolo 87 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁴⁸ RS 748.0

⁴⁹ RS 814.50

⁵⁰ Questa disposizione corrisponde agli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

10. Legge federale del 18 marzo 1994⁵¹ sull'assicurazione malattie

Art. 20 cpv. 2 e 3 primo periodo

² Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell'istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull'impiego di tale contributo.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

11. Legge del 20 giugno 1986⁵² sulla caccia

Art. 12 cpv. 2, 2^{bis} e 3 primo periodo

² Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis} Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

12. Legge federale del 10 ottobre 1997⁵³ concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Art. 3 cpv. 2

² Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia formulata dal Consiglio federale.

51 RS 832.10

52 RS 922.0

53 RS 934.21